

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

A.I.Z.A. Guardia Nazionale

Il giorno 09/12/2021, alle ore 16:00, presso via Simone Catalano n°113, cap. 9019, in Valderice (TP), si è riunita, nel rispetto del distanziamento sociale e muniti di dpi, l'Assemblea straordinaria dell' odv **A.I.Z.A. Guardia Nazionale**, indetta con regolare comunicazione come da statuto vigente.

Sono presenti i seguenti soci:

Sig. Matteo Coppola, nato il 27/05/1974, a Valderice, cap. 91019, prov. di Trapani C.F: CPPMTT74E27G319W;

Sig. Gaetano Fazio, nato il 29/09/1955 a Trapani, cap. 91010, prov. di Trapani C.F: FZAGTN55P29L331H;

Sig. Stefano Savalli, nato il 08/02/1974, a Erice, cap. 91019, prov. di Trapani C.F: SVLSFN74B08D423M;

Sig.ra Maria Antonia Coppola, nata il 08/09/1948, a Trapani, cap. 91016 prov. di Trapani C.F: CPPMNT48P48L331I;

Sig. Salvatore Coppola, nato il 19/08/1942, a Erice, cap. 91016, prov. di Trapani C.F: CPPSVT42M19G319A;

Sig. Michele Nolfo, nato il 14/05/1965 a Valderice, cap. 91019, prov. di Trapani, C.F: NLFMHL65E14G319C;

Sig.ra Maria Concetto nata il 19/11/1975 a Erice, cap. 91016, prov. Trapani, C.F: CNCMRA75S59D423U;

Sig.ra Maria Coppola nata il 26/08/2003 a Erice, cap. 91016, prov. Trapani, C.F: CPPMRA03M66D423D;

per complessivi n° 8 soci su un totale di n° 8 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea dei soci il Presidente Coppola Matteo, verbalizza il Segretario Savalli Stefano.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti rispetta quello richiesto dall'art. 21 del codice civile per la validità dell'Assemblea straordinaria, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno: -

- 1) Proposta variazione statuto;
- 2) Adeguamento della denominazione;
- 3) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia la necessità imposta dalla legge di variare lo statuto per adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/17, per cui dà lettura del vecchio statuto e della proposta di nuovo avanzata evidenziandone le differenze. Dopo ampia e partecipata discussione la proposta illustrata dal Presidente viene approvata, nel rispetto del quorum deliberativo previsto dall'art. dall'art 21 del codice civile, per cui l'Assemblea delibera all'unanimità:

- di adottare il nuovo testo dello statuto, allegato a tale verbale;
- di conferire mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è **esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17** così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18 ed **esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17.**



In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia come l'odg di cui sopra comporterà l'adeguamento della denominazione con l'aggiunta come stabilito per legge dell'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato. L'assemblea ne prende atto, preferendo la soluzione dell'acronimo per cui la nuova denominazione associativa sarà: **A.I.Z.A. Guardia Nazionale ODV**. In merito si dà mandato al Presidente di aggiornare il certificato di attribuzione del codice fiscale e di comunicare questo adeguamento come il precedente a tutti gli organi istituzionali e non competenti/interessati.

Il Presidente, alle ore 20:00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente sottoscritto.

Valderice (TP), data 29 DIC. 2021

Il Segretario

Stefano Savalli



Il Presidente

Matteo Coppola



Direzione Provinciale di Trapani

Ufficio Territoriale di Trapani

REGISTRATO IL 29/12/2021 AL N. 1350 VOLUME S.3

PAGATO € 85000

Firma su delega del Direttore Provinciale

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17

così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18



Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

STATUTO

Articolo 1

Costituzione – Denominazione - Sede e durata – Aderente/Socio –Volontario –Attività di volontariato- Logo

È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "A.I.Z.A. Guardia Nazionale ODV" - di seguito abbreviata in Organizzazione/Associazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le organizzazioni di volontariato nonché le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

A.I.Z.A. è l'acronimo di "ASSOCIAZIONE ITTICA VENATORIA, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, ECOLOGICA, ZOOFILA, GUARDAPARCHI, GUARDABOSCHI, PROTEZIONE CIVILE".

L'Organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'Organizzazione è a Valderice (TP), la variazione della stessa all'interno dello stesso comune, da parte dell'assemblea ordinaria non comporterà variazione statutaria. L'organizzazione potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE è composta da associazioni aggregate su tutto il territorio nazionale.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 32 comma d. lgs 117/17) mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro

rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall' Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il Logo



Il logo, che identifica e contraddistingue l'Organizzazione, è allegato al presente Statuto Nazionale e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

Statuto e regolamenti

L'Organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.



Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'Organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, la legge 30/17, il decreto legislativo 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), titolo VI del d. lgs. 117/17, l'associazione potrà inserire l'acronimo ETS nella denominazione sociale.

Articolo 4

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17)

- interventi e prestazioni sanitarie; (lettera b, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettera d, lettera t, art. 5, D. Lgs. 117/17);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lettera q, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lettera r, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (lettera s, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- protezione civile ai sensi del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, e successive modificazioni/integrazioni; (lettera y, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17)

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli scopi dell'Associazione sono: -

- Di provvedere alla protezione dell'Ecosistema con particolare riguardo agli animali, all'ambiente, all'ecologia e di riflesso, alla natura in genere, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- Di svolgere efficace propaganda ambientale e animalista in particolare, organizzando incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei giovani divulgando sani principi ecologici ed animalisti e intraprendendo iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri enti ed istituzioni;
- Di attuare corsi di formazione, per i propri operatori, guardie per il servizio zoofilo-ambientale, per collaboratore con le pubbliche istituzioni alla vigilanza sulla tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e della difesa del



patrimonio zootecnico ivi compresi caccia e pesca e delle attività sportive connesse (Sport subacquei, caccia, tiro a volo, Tiro a segno, micologia e quanto altro connesso alla caccia e alla pesca). Il servizio di tali guardie sarà regolato da specifico regolamento.

- Di attuare corsi di formazione per i propri operatori e per tutte le altre attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le pubbliche amministrazioni;
- Di preparare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative finalizzate agli scopi dell'associazione;
- Di studiare con le istituzioni: Stato, Regioni, Province, Comuni, Protezione Civile ed altri enti locali le soluzioni di problematica inerenti a campo della natura, dell'ambiente, della protezione civile e della protezione degli animali;
- Di collaborare con i Ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile ed Antincendio Nazionale o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, volontari presenti nel Ministero dell'Interno, e con tutte le altre associazioni -enti- Istituzioni pubbliche private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'ecosistema e che in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
- Vigilare che siano rispettate le leggi a tutela dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo e alle attività connesse alla conservazione patrimonio naturale e paesaggistico, offrendo il proprio servizio a titolo volontario e gratuito, operando le seguenti settori:

1. Controllo smaltimento rifiuti;
2. Tutela fauna e flora;
3. Tutela beni archeologici;
4. Tutela delle risorse idriche;
5. Prevenzione contro il danneggiamento delle strutture pubbliche, strutturate private ad uso pubblico;
6. Prevenzione contro attività di vincolo edilizio-paesaggistico;
7. Servizio di viabilità stradale in occasione di eventi e/o su richiesta da parte delle forze dell'ordine; • Prevenzione incendi;
8. Applicazione delle norme di protezione e recupero fauna selvatica;
9. Prescrizioni di polizia forestale, in base ai regolamenti nazionali, regionali, provinciali, finalizzate alla tutela dell'ambiente in genere;
10. Controllo e monitoraggio discariche abusive;
11. Controllo corsi d'acqua;
12. Protezione civile;
13. Servizi sociali, assistenza sanitaria, servizio ambulanza;
14. Controllo e tutela salvaguardia marittima (Acque aperte)
15. La difesa Ittico-Venatoria-Micologica;
16. Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi "sicurezza pubblica" eventi mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;
17. Corsi per guardie zoofile Ambientali, Ittici, Venatori;
18. Corsi per espletamento servizio di viabilità stradale (agenti del traffico);
19. Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
20. Collaborare con tutte le associazioni o enti che perseguono stessi scopi;



21. Corsi di primo soccorso sanitario (BLS-BLS-D).

L'associazione, altresì, si impegna a far crescere l'amicizia e la fratellanza tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana. A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli scopi dell'associazione sono:-

- Favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri in Italia a fini sociali culturali;
- Organizzare, per gli immigrati, servizi di consulenza, informazione ed assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- Realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti; • Tutela dei diritti sociali;
- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Attività di istruzione extra scolastica per bambini immigrati;
- Disbrigo pratiche burocratiche per immigrati;
- Attività di interpretariato e di traduzioni;
- Promozione, tutela e valorizzazione delle diverse culture.

Le attività previste in tale articolo sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente a favore di terzi e a favore della collettività per quel che riguarda i punti e), f) ed y) dell'articolo 5 d. lgs 117/17 sopra riportati.

L'Organizzazione svolge anche attività di volontariato di protezione civile nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa di cui sopra, volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui alla normativa di protezione civile di cui sopra, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari.

Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Organizzazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

L'Associazione rappresenta tutte le organizzazioni associate sul piano nazionale. Per il proprio funzionamento può istituire uffici di rappresentanza in tutto il territorio nazionale, sentito il parere ed il consenso del consiglio direttivo nazionale. Le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito ed onorifico.

L'iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione stabilita annualmente, a superamento del colloquio informativo in sede, condizioni necessarie per poter accedere alle assemblee dei soci, votazioni, corsi, espletamento dei servizi.



Articolo 6

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.

L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.

Articolo 7

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

ARTICOLO 8

ADESIONI

Le richieste di adesione all'Associazione sono approvate dal consiglio direttivo nazionale, sentito il parere delle sedi regionali o provinciali interessate. Ove esista sede regionale o provinciale A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE, la domanda di adesione deve essere presentata presso la sede di residenza, che provvederà, previo colloquio informativo e sentito il parere del direttivo nazionale, all'iscrizione del soggetto all'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE. Al momento dell'iscrizione l'interessato può scegliere se essere iscritto come “socio sostenitore” o “guardia operativa”.

Il **socio sostenitore** è colui che è iscritto in regola con la quota associativa annuale di iscrizione, partecipa non operativamente alla vita dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE, ma partecipa attivamente alle riunioni di assemblea soci e votazioni eventuali annesse, può effettuare donazioni e lasciti all'associazione stessa.

Il socio guardia è colui che è in regola con la quota associativa annuale e con la quota assicurativa, partecipa attivamente e operativamente alla vita dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE, partecipa alle assemblee dei soci e votazioni eventuali e sta seguendo/ha seguito/superato un corso di formazione e addestramento per diventare una "A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE".

Il consiglio direttivo nazionale, può radiare, per morosità qualsiasi socio che sia venuto meno alla disposizione di legge o del presente statuto. Il consiglio direttivo regionale e/o provinciale può radiare ogni singolo socio che sia venuto meno alle disposizioni di legge o del presente statuto, sentito il parere del direttivo nazionale.

Le associazioni o il singolo socio radiato, possono presentare ricorso alle relative assemblee dei soci nazionali.

Per fare parte dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE non è richiesta la cancellazione da altre associazioni aventi stessi scopi e principi, ma chi ne fa parte è tenuto a rendere visibile tale appartenenza tramite logo e distintivi.

Ogni sede provinciale e/o regionale può sentito il parere del direttivo Nazionale, formare un gruppo di guardie volontarie Zoofile-Ambientali-Ittiche-Venatorie, che risponderanno del proprio operato direttamente al presidente di appartenenza. Per poter aprire una sede regionale, Provinciale o distaccamento dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE, bisogna costituire un atto pubblico o privato con almeno 10 soci di cui 50% operativo.

I tesserini di riconoscimento sono rilasciati dalla sede nazionale dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE come tesserini dei soci sostenitori.

ARTICOLO 9

ASSOCIATI

Sono soci dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE tutti coloro che accettano il presente statuto, coloro che, presentati da un socio effettivo, ne fanno richiesta come eventuali servizi di istituto, inoltre ogni socio attivo (aspirante A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE) deve versare annualmente una quota per stipulare la polizza assicurativa contro infortuni, responsabilità civile e verso terzi, come previsto dalla legge necessaria per poter svolgere compiti operativi e di protezione civile.

La quota associativa è stabilita annualmente in sede di assemblea dei soci.

La qualità di socio viene a mancare per: -

- Recesso, comunicato per iscritto al direttivo d'appartenenza;
- Espulsione causato da comportamenti scorretti contro le disposizioni di legge e del presente statuto; decisa dal consiglio direttivo di appartenenza, sentito e direttivo nazionale;
- Inadempienza del versamento della quota associativa annuale e della quota assicurativa, nel caso in cui il socio decideste di versare la sola quota associativa, perderà di diritto la carica di socio "attivo" quindi

diventato socio sostenitore, dovrà restituire il tesserino di riconoscimento di socio attivo che sarà sostituito dal tesserino di "socio sostenitore";

- Causa di morte

Avverso l'espulsione è ammesso il ricorso all'assemblea nazionale soci, che sentito il parere del direttivo di competenza delibererà in via definitiva. Ogni sede regionale, provinciale, distaccamento creato è autonomo sia economicamente che operativamente, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Per raggiungere le finalità espresse nel presente statuto l'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE si avvale di prestazioni personali gratuite e volontarie, dei propri soci per il quale è previsto solo un rimborso pari alle spese sostenute e documentate realmente. Le spese dell'associazione A.I.Z.A.

GUARDIA NAZIONALE rimborserà ad eventuale servizio sono: -

- Rimborso carburante al € 0,25 al km;
- Rimborso vitto (scontrino ricevuta fiscale);
- Rimborso viaggi (ricevuta pedaggio autostradale più ricevute varia);
- Rimborsi per urgenza di servizio creatosi (da dimostrare)

I rimborsi non potranno mai superare l'importo di € 30,00 per turno di servizio, eventuali maggiorazioni dovranno essere concordate, previa dimostrazione, tra soci operatori e la sede di appartenenza.

ARTICOLO 10

ESPLETAMENTO SERVIZI

Il socio attivo, in regola con la quota annuale di iscrizione e polizza annuale assicurativa, finito il periodo di "addestramento", viene chiamato a svolgere i vari servizi di istituto o convenzionati con i vari enti.

In primis sarà affiancato da una guardia **A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE OPERATIVA**, con esperienza. Ogni servizio dovrà essere comandato per iscritto dal **comandante del nucleo operativo pronto intervento**, detto servizio non potrà superare la durata di otto ore per turno, eventuale prolungamento di orario di servizio dovrà essere motivato da reali circostanze di urgenza e di bisogno del servizio stesso. I servizi vengono effettuati da Guardie in uniforme, minimo due appiedati o con automezzo recante la livrea di istituto o qualsiasi distintivo comprovante l'appartenenza all'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE, quivi potrà essere la partecipazione di un allievo guardia per ogni due guardia.

È assolutamente vietato a tutte le A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE l'uso di divisa, distintivi di segnalazione, pettorina, armi non autorizzate, non in servizio comandato, se questo non espressamente autorizzato dagli organi competenti (Regione-Prefettura-Provincia-Comuni-Protezione Civile).

I tesserini rilasciati sono personali e ognuno è responsabile personalmente riguardo l'uso.



Ogni violazione di quanto sopra sarà perseguita penalmente, con atto di rivalsa dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE verso il trasgressore. Eventuale rifiuto, non giustificato, allo svolgimento di servizi protratto nel tempo procurerà l'espulsione del soggetto dall'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE.

ARTICOLO 11

LA PRESIDENZA NAZIONALE

La presidenza nazionale è composta dai seguenti organi: -

- Assemblea nazionale dei soci;
- Il presidente nazionale;
- Il consiglio direttivo nazionale.

Organi istituiti se obbligo di legge: -

- Organo di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell' art. 30 d. lgs. 117/17);
- Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell' art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 d. lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il presidente nazionale è eletto dall'assemblea nazionale dei soci all'uopo convocata. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

L'assemblea nazionale dei soci è convocata dal presidente nazionale: -

- Ogni anno per l'approvazione del conto economico redatto del consiglio nazionale;
- Ogni 3 anni elegge il consiglio nazionale;

Stabilisce le direttive e le attività istituzionali.

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

La delibera dell'assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, è valida con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

A norma dell'art. 21 del C.C., per lo scioglimento dell'Organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 12

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il presidente nazionale: -

- Ha la rappresentanza legale dell'associazione e ne dirige le attività;
- Convoca e presiede il consiglio nazionale;
- Stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;
- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio nazionale;
- Esprime parere sulle proposte delle sedi provinciali, regionali, distaccamenti, circa la nomina o il riconoscimento di agenti ecozoofili ambientali, funzione questa che può essere da lui delegata;
- Potrà nominare un comandante operativo per l'organizzazione e l'attività delle A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE che l'associazione di volontariato dispone improprio o nominate dalle pubbliche amministrazioni;

Potr  inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei vari settori che saranno disciplinati da apposito regolamento interno. In caso di assenza o di impedimento del presidente, I relativi poteri sono attribuiti al vicepresidente, in caso di assenza o impedimento anche di questi, al segretario.

ARTICOLO 13

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il consiglio nazionale   composto: -

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Consigliere/i (eventuale/i)

Eletti in conformit  alle successive norme statutarie e regolamentari. I membri con cessata nomina restano in carica sino all'insediamento dei successori. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo (segretario, tesoriere, consiglieri), la stessa recasi vacante, sar  occupato da candidato risultato eletto, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati. La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica del presidente o del vicepresidente, per la sostituzione delle quali si provveder  a mezzo di nuove elezioni da indirsi nei termini del presente statuto, previa reintegrazione del consiglio dei membri scaduti secondo le norme del precedente comma. I componenti nominati in sostituzione di altri che, per qualche motivo abbiano cessato anzitempo di far parte del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del triennio in corso.

ARTICOLO 14

FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il consiglio nazionale: -

- Delibera e regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività dell'associazione;
- Redige entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'esercizio decorso;
- Delibera l'accettazione di lasciti E donazioni di qualsiasi natura che portano aumento di patrimonio; Delibera su ogni affare che porti trasformazione e diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio proposte nel corso dell'esercizio;
- Fissa nella misura massima del 20% la quota che le sedi Regionali, Provinciali, Distaccamenti devono devolvere alla sede nazionale relativamente a:

- quote associative annue;
- contributi ottenuti da enti pubblici e privati (esclusi quelli da proventi convenzionali);
- ricavi della gestione di cespiti immobiliari ed immobiliari

Sono fatti salvi i contributi che vengono erogati in forma convenzionale per:

- l'espletamento dell'attività riguardante il corpo della guardia nazionale Ecozoofila ambientale
- conduzioni di rifugi per animali di affezione sia privati che pubblici
- altre attività istituzionali che prevedono un rimborso spese;

- Ratifica la nomina del consiglio direttivo dei regionali eletti;
- Delibera la istituzione delle sedi Regionali, provinciali, distaccamenti con il relativo direttivo composto da presidente, Vice presidente, segretario, tesoriere, consiglieri (eventuali) a partire da un minimo di uno ad un massimo di tre;
- Attiva le direttive per l'attività istituzionale;
- Nomina ispettori regionali e il commissario nazionale per la vigilanza ed il controllo delle sedi provinciali, regionali, Distaccamenti, conferendo loro mandato specifico fino a revoca dello stesso, solo e soltanto su proposta del presidente nazionale o suo delegato o dell'assemblea dei soci. Le cariche di ispettori regionali e del commissario nazionale sono a titolo completamente gratuito;
- Approva le elezioni dei consigli direttivi delle sedi provinciali, regionali, distaccamenti. Ratifica agli eletti la loro carica, acquisisce i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni agli stanziamenti del capitolo dei bilanci delle stesse sedi provinciali;
- Dispone lo scioglimento dei consigli direttivi delle sedi regionali, Provinciali, Distaccamenti, provvedendo alle relative gestioni. Desideri commissariarli, allorché richiamati all'osservanza ed agli obblighi ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, nonché dai regolamenti interni o dalle direttive emanate dall'assemblea nazionale dei soci, se persistono a violarli, alla decadenza del consiglio direttivo;

- Fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un massimo di 12 mesi, la durata della nomina del commissario straordinario della sede provinciale o regionale gestita;
- Delibera la nomina della soluzione orari;
- Provvede ad ogni affare non di competenza del presidente nazionale;
- Nomina del commissario nazionale responsabile verso il direttivo nazionale dell'operato di tutte le sezioni esistenti sul territorio nazionale

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

Su istanza delle 75% dei soci e con analitica descrizione delle motivazioni di sfiducia, può essere richiesta al presidente nazionale la convocazione straordinaria dell'assemblea nazionale dei soci per esprimere il voto di fiducia all'operato del consiglio nazionale in carica. Tale motivata richiesta di convocazione straordinaria deve essere inviata al consiglio nazionale almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione. Nel caso venisse confermato il voto di sfiducia da almeno il 75% dei soci il presidente nazionale in carica dovrà provvedere all'attuazione dei correttivi necessari per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi nell'impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di sei mesi dalla data del voto di sfiducia nuove elezioni per la sostituzione di tutto il consiglio nazionale.

Articolo 16

ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 18

ORGANI DELLE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI

Gli organi delle sedi provinciali o regionali sono: -

- Assemblea dei soci alla sede provinciale e regionale;
- Il presidente regionale;
- Il presidente provinciale;
- Il consiglio direttivo

ARTICOLO 19

IL PRESIDENTE REGIONALE

In ogni regione i presidenti delle sedi provinciali in carica o, in caso di loro impedimento il vicepresidente o il consigliere più anziano ed i commissari straordinari eventualmente in atto, si riuniscono in una delle residenze delle sedi provinciali (concordata precedentemente), della regione per eleggere presidente regionale ed il supplente. Il luogo di incontro deve essere comunicato alla presidenza nazionale tramite raccomandata andata e ritorno. La presidenza registra e regolarizza la sua nomina. A tale scopo ogni presidente delle sedi provinciali ha a disposizione due voti, qualunque sia il numero dei soci iscritti alla propria sede provinciale, con il quale può esprimere un massimo di due preferenze, uno per il presidente l'altro per il supplente. Le preferenze elettorali possono convergere anche su nominativi di semplici soci purché in regola con il relativo tesseramento e versate le quote associative. Il supplente acquisisce la funzione di presidente regionale nel momento in cui quest'ultimo risulta eletto in seno al consiglio nazionale.

ARTICOLO 20

FUNZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALI

Il presidente regionale: -

- Mantiene il rapporto tra le sedi provinciali della propria regione, indicando periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l'indirizzo dell'attività regionali Sulla base delle direttive emanate dalla sede nazionale;
- È il tramite tra le sedi provinciali della propria regione e la sede nazionale;
- Risponde semestralmente alla convocazione indetta dal presidente nazionale o dall'assemblea dei soci per gli opportuni aggiornamenti sull'attività in atto;
- Propone tutte le iniziative a livello regionale per uniformare nel territorio le sedi provinciali;

- La sede di rappresentanza è quella della sede provinciale di appartenenza preventivamente concordata con il relativo presidente.

ARTICOLO 21

SEDI REGIONALI E/O PROVINCIALI

Nel territorio nazionale vengono istituite le sedi provinciali e/o regionali ciascuna retta da un consiglio direttivo composto da: -

- Presidente provinciale/regionale;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Consiglieri (eventuali da un minimo di uno a massimo di tre)

Il consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni: -

- Deliberare a maggioranza sulle iscrizioni di non associati singoli, Provinciali o regionali;
- Presentare all'assemblea nazionale il bilancio consuntivo e preventivo;
- Stabilire l'ammontare dei contributi da donare alle sedi esistenti in modo da garantire funzionamento delle stesse;
- Stabilire le quote annuali di iscrizioni sentito il consiglio direttivo nazionale;
- Decidere su eventuali rimborsi da effettuare per spese sostenute, per ragioni sociali o servizi da membri dell'associazione;
- Provvedere all'espulsione di associati o singoli soci, qualora abbiano tenuto comportamento in contrasto alla disposizione di legge o del presente statuto, sentito il parere del consiglio nazionale;
- Deliberare l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che portino aumento di patrimonio;
- Deliberare su ogni affare che porti trasformazione o diminuzione di patrimonio salvo la rettifica del consiglio nazionale;
- Istituisce nei comuni della provincia rappresentanze comunali e/o intercomunali, dandone immediata comunicazione scritta alla sede nazionale.

Il consiglio direttivo regionale/provinciale è eletto all'assemblea dei soci ogni tre anni in riunione ordinaria o in riunione straordinaria quando vengono a mancare i requisiti di quest'ultimo. Le cariche ricoperte sono onorarie e gratuite. Il consiglio direttivo provinciale/regionale è rieleggibile e ogni sua riunione è effettuata su convocazione del presidente provinciale/regionale tramite il segretario. La sede provinciale/regionale gode di piena autonomia gestionale. L'elezione dei componenti del consiglio direttivo è soggetta alla ratifica del consiglio nazionale. Le sedi provinciali/regionali hanno competenza nell'ambito provinciale-regionale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal presente statuto. La sede provinciale-regionale propone la nomina dei propri operatori guardia in regola con il versamento associativo, l'assicurazione prevista per legge

ed il rilascio del certificato dei carichi pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica della sede di appartenenza, ed abbia ottenuto il rilascio del nullaosta dalla presidenza nazionale. Copia dei verbali delle assemblee e dei servizi svoltisi nelle sedi provinciali o regionali o distaccamenti, devono essere inviati entro sette giorni, per conoscenza, al direttivo nazionale per gli adempimenti di competenza.

ARTICOLO 22

IL PRESIDENTE PROVINCIALE/REGIONALE

Il presidente del consiglio direttivo regionale-provinciale è il legale rappresentante dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE, è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È preposto a:-

- Convocare il consiglio direttivo provinciale-regionale, assemblea dei soci anche in sede diversa da quella legale;
- Emanare promozioni e provvedimenti disciplinari, sentito il consiglio direttivo provinciale-regionale;
- Mantiene rapporti con tutti gli organi di governo e l'autorità ministeriali;
- Cura i rapporti con organizzazioni politiche, amministrative, sindacali e sociali;
- Nomina avvocati e procuratori legali per tutelare gli interessi dell'associazione presieduta;
- Nomina del presidente onorario;
- Rappresentanza nelle istituzioni pubbliche coadiuvata dal vicepresidente provinciale-regionale e dal segretario;
- Nelle sue attività viene affiancato dal vicepresidente provinciale-regionale e dal consiglio direttivo provinciale-regionale

ARTICOLO 23

IL SEGRETARIO

Il segretario eletto dal consiglio direttivo provinciale-regionale, con audio al presidente o in sua assenza il vicepresidente in tutti i compiti in particolare: -

- Provvede alla tenuta registro soci attivi e alla sua compilazione;
- Provvede all'espore al presidente eventuali problemi sorti nell'associazione;
- È responsabile della tenuta dei registri soci e al loro aggiornamento;
- Provvede in fase di riunione ad esporre al consiglio direttivo relazione dettagliata del verbale sull'ordine del giorno;
- Provvede alle convocazioni di assemblea ordinaria e straordinaria del consiglio direttivo su richiesta il presidente provinciale-regionale.

QUOTE ASSOCIATIVE

Il pagamento delle quote associative da parte dei soci deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. La quota associativa sarà rapportata al numero dei soci per le singole sedi regionali, provinciali, distaccamenti ed ha validità di un anno solare.

ARTICOLO 28

LE GUARDIE

Sono soci sostenitori dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE. La loro nomina potrà avvenire su proposta dei consigli direttivi delle sedi regionali, provinciali, distaccamenti nei limiti degli organi fissati dal direttivo nazionale. La loro nomina è soggetta all'approvazione del direttivo nazionale dell'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE previo nullaosta per il servizio di Guardia zoofila, ambientale, ittica, venatoria.

ARTICOLO 29

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

L'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE offre il suo operato a titolo volontario e gratuito, prevedendo rimborsi previsti dalla legge sul volontariato. Rimane a disposizione di tutte le autorità che ne facciano richiesta e ogni singolo socio "operativo" deve mettersi a completa disposizione di quest'ultime avvertendo, preventivamente, la sede regionale, provinciale, distaccamento di appartenenza e facendosi rilasciare a fine servizio una attestazione, su carta semplice controfirmata, dal rappresentante dell'autorità chiara richiesto l'intervento. L'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE svolge servizio di Protezione Civile in caso di gravi eventi, disastri, incidenti di ogni tipo, calamità naturali, condizioni climatiche avverse. All'interno detiene un nucleo di pronto impiego da inviare su richiesta della Protezione Civile Nazionale e operativo come condizioni richiesta all'atto dell'iscrizione nei registri di Protezione Civile.

L'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE al suo interno detiene un nucleo operativo che ha svolto corsi vari:

- Espletamento servizi di polizia stradale o ausiliari del traffico;
 - Guardie ambientali, ittiche, venatorie;
 - Bagnini di salvataggio;
 - Corso di primo soccorso ed educazione sanitaria;
 - Addetto prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- L'associazione A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE rimane a disposizione in qualsiasi momento alle chiamante delle autorità che richiedono le proprie guardie come associazione di volontariato.



ARTICOLO 30

INDICAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Le Organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 31

Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Articolo 32

Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli

enti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

ARTICOLO 33

NORME FINALI

Le assemblee vengono convocate dei consigli direttivi almeno una volta l'anno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al consiglio direttivo nazionale e firmata da almeno un quarto dei soci in regola col pagamento delle quote associative.

Copia dei verbali delle assemblee e dei servizi svoltisi nelle sedi provinciali o regionali o distaccamenti devono essere inviati entro sette giorni, per conoscenza, al direttivo nazionale per gli adempimenti di sua competenza.

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto il consiglio nazionale o chi ne fa le veci provvederà ad emanare ed approvare le direttive per l'applicazione immediata dello statuto tramite il regolamento contenente le norme di attuazione.

Eventuali modifiche al seguente statuto verranno approvate in sede di riunione dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo nazionale su richiesta del presidente.

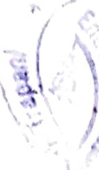
ARTICOLO 34

NORME TRANSITORIE

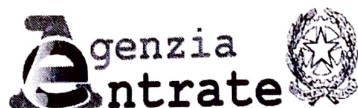
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Tutti gli aspetti trattati dal d. lgs. 117/17 nonché dal decreto legislativo 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questi facenti riferimento e/o collegati, non applicabili in via diretta ed immediata, nonché tutti



gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-TP - DIREZIONE PROVINCIALE DI
TRAPANI

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-TP**

Oggetto: **RICHIESTA REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA A.I.Z.A. GUARDIA NAZIONALE**

Classificazione:

Mittente: **COPPOLA MATTEO**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0104840**

Data: **29/12/2021 12:19:34**

Ufficio: **CHIUSO_TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 4 - UT TRAPANI - DP
TRAPANI**

A circular official stamp is visible, partially obscured by a blue ink signature. The stamp contains the text "Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Trapani". The signature is written in a cursive style over the stamp.